

La violenza domestica e la frequentazione dei figli minori

*Mariateresa Pagano **

Il tema della frequentazione dei figli minori presuppone l'esame dei diversi provvedimenti giudiziari che possono essere adottati per facilitare, riprendere o interrompere i rapporti tra genitore e figlio nei casi di violenza domestica.

Lo spazio *neutro* può essere identificato come un luogo che tutela il minore nel suo diritto di visita e di relazione con il genitore non convivente, facilitando e sostenendo la relazione e consentendo al tempo stesso di verificare i presupposti per l'assunzione delle responsabilità genitoriali.

In sintesi, la funzione principale risponde all'esigenza di rendere possibile e sostenere il mantenimento della relazione tra il bambino ed i suoi genitori a seguito della separazione o divorzio conflittuale e di gravi vicende di incuria/maltrattamento o violenza domestica che turbano l'equilibrio familiare.

Le diverse motivazioni per cui è possibile ricorrere alla prescrizione da parte dell'Autorità giudiziaria di un simile intervento hanno connotato di diversi significati un'unica prestazione, dando spazio alla proliferazione di terminologie diverse e differenti modalità di attuazione del contratto tra un genitore ed un figlio; da ciò deriva che la presenza della figura terza prevista all'interno dello spazio neutro può assumere varie funzioni.

Nello specifico le prescrizioni contenute nei diversi provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, possono essere motivate:

- dalla necessità di acquisire elementi di osservazione e di valutazione circa la relazione tra genitore e figlio nelle fasi di procedimento che precedono l'adozione di un provvedimento: funzione di osservazione e monitoraggio.
- dall'adozione di provvedimenti finalizzati a fornire opportunità di ripresa della relazione con uno dei due genitori – funzione specifica di facilitazione “sostegno, mantenimento, ricostruzione”;
- dall'adozione di provvedimenti che limitano la responsabilità genitoriale in misura più o meno incisiva – funzione specifica di protezione, controllo, tutela.

Le tre dimensioni sono tra di loro strettamente interconnesse; possono essere definite trasversali l'una all'altra, seppur le diverse motivazioni alla base della richiesta dell'intervento imprimono una direzione verso una dimensione piuttosto che un'altra. La definizione di un chiaro mandato all'Autorità giudiziaria che colloca la prescrizione dell'intervento all'interno di una delle tre dimensioni, rappresenta per l'operatore dei Servizi, un'utile guida in merito alle modalità di realizzazione dalle funzioni cui è chiamato a rispondere.

Osservazione e monitoraggio: nel caso in cui si rileva la possibilità di un rischio o sussiste il sospetto di condotte pregiudizievoli, l'osservazione della qualità dell'incontro, condotta da una figura terza in spazio neutrale, può consentire un chiarimento delle problematiche ed una facilitazione della valutazione complessiva da parte dell'Autorità giudiziaria oltre che dagli altri Servizi predisposti alla presa carico.

Facilitazione: nei casi di separazione particolarmente conflittuale, per gestire la relazione interrotta con uno dei due genitori, l'intervento della figura terza in uno spazio neutrale può dare avvio ad un cambiamento delle dinamiche di relazione, al fine di accompagnare la ricostruzione della relazione con uno dei due genitori e di facilitare il passaggio della famiglia ad una dimensione bi-nucleare. Obiettivo sintetico è quello di mediare relazioni impossibili da porre in essere senza la presenza di un terzo neutrale, a causa dell'elevato tenore conflittuale, ma anche di contribuire ad un possibile miglioramento delle sensibilità e responsabilità del genitore sostenendo ed accompagnandolo per ritrovare la capacità di accoglimento del figlio e delle sue emozioni.

Protezione e vigilanza: nei casi in cui sono stati accertati un grave pregiudizio o il maltrattamento dei minori o è ipotizzata una violenza domestica, tali da poter ritenere il rischio la relazione genitoriale, l'intervento di una figura terza in spazio neutrale garantisce al bambino un incontro sicuro con un genitore che volontariamente ha agito comportamenti dannosi nei suoi riguardi. Obiettivo sintetico può essere quello di lavorare in una relazione non sufficientemente buona, in cui si individuano degli spazi di recuperabilità, sollecitando e favorendo il riemergere delle potenzialità di accudimento e cura.

Il coordinamento con le misure cautelari penali e civili: la misura dello spazio neutro consente, per il contesto ambientale e la presenza di figure

terze specializzate, di assicurare l'adeguata protezione al minore anche in caso di applicazione di una misura cautelare penale o civile in atto a condizione che la misura si limiti a vietare ogni contatto con il partner presunta vittima della violenza domestica e non vieti anche ogni contatto tra il genitore ed il minore. Occorre tuttavia, distinguere tra un periodo per l'incolumità fisica e quello per la salute psichica del minore che potrebbe, comunque essere compromessa dall'incontro con il genitore: pertanto è, in alcuni casi, necessaria una previa valutazione del possibile pregiudizio.

Lo spazio neutro latamente inteso: può essere considerato tale ogni contesto specificatamente adibito e con personale specializzato come una struttura carceraria o un luogo segreto gestito dal Servizio centrale di protezione. Non può essere qualificato tale ogni altro contesto senza una figura specializzata di riferimento tenuta e in grado di relazionare al Giudice: ad esempio, la parrocchia, un centro sportivo, lo studio del consulente di parte, etc...

Persone di fiducia: nella prassi giudiziaria è frequente il ricorso ad una persona di fiducia della donna presunta vittima quale modalità di frequentazione tra il minore ed il padre che permetta di evitare il contatto tra i genitori. I limiti sono rappresentati dalla volontarietà dell'impegno da parte del terzo e della sua possibile non terzietà. Inoltre, in caso di interruzione degli incontri può risultare difficile stabilirne le ragioni. Non può farsi ricorso a nessuna persona di fiducia quando la vicenda penale ha prodotto un effetto di "schiaramento" di tutti i familiari ed amici della coppia.

La mediazione familiare: non può farsi ricorso alla mediazione familiare in caso di violenza domestica: art. 48 della Convenzione di Istanbul del 11 Maggio 2011 ratificata dalla legge n. 77 del 27 Giugno 2013.

La sospensione degli incontri: gli incontri tra padre, presunto maltrattante, e figli minori possono essere sospesi:

1. Se dalle notizie acquisite in ambito penale emergono fondati sospetti di atti di violenza commessi in danno dei minori o che questi abbiano assistito ad atti di violenza in danno della madre;

2. Se dalla relazione del Servizio Sociale (o di altro soggetto incaricato dalla Gestione dello spazio neutro) emerge che la prosecuzione degli incontri può pregiudicare il minore (ad esempio, un rifiuto reiterato e “motivato” all’incontro). Alla sospensione dovrebbe seguire un’indagine diagnostica di natura psicologica sia sul minore che sul genitore e trattandosi di un provvedimento di notevole incidenza sulla vita del minore dovrebbe essere effettuato l’ascolto (anche se già effettuato in precedenza).

**Relazione svolta dall’avv. Mariateresa Pagano, responsabile AIAF Lazio, all’incontro di studio sulla violenza di genere organizzato dalla Formazione decentrata della SSM – Campobasso 29 marzo 2019.*